



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 12.02.1996
COM(96) 40 def.

96/0037 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

(presentata dalla Commissione)

Relazione

Gli importi fissati in ecu e riscossi o utilizzati in moneta nazionale nell'ambito delle importazioni di prodotti agricoli sono convertiti applicando tassi diversi a seconda della base giuridica dell'atto che ha fissato l'importo di cui trattasi. Tale situazione presenta numerose incongruenze dal punto di vista economico ed implica procedure amministrative farraginose che sono fonte di errori e di incertezza giuridica.

1. Sul piano giuridico, gli importi in moneta nazionale indicati in ecu nel regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune¹, in appresso denominato "regolamento NC e TDC", vanno in linea di massima convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario². In genere, il tasso relativo al 1° ottobre di un anno si applica per tutto l'anno seguente.

Anteriormente al 1° luglio 1995 e all'introduzione, prevista dagli accordi del GATT, di tutta una serie di oneri all'importazione espressi in ecu, questo sistema non poneva particolari difficoltà in quanto la maggior parte dei dazi doganali ai quali esso si applicava erano di fatto espressi sotto forma di percentuali di valori in moneta nazionale e non richiedevano quindi alcuna conversione.

Dopo il 1° luglio 1995, il fatto di mantenere invariato per un anno il tasso di cui all'articolo 18 del codice doganale avrebbe potuto determinare, in presenza di numerosi oneri all'importazione espressi in ecu, gravi distorsioni del mercato. La Commissione ha conseguentemente proposto un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio³, recante modifica del codice doganale al fine di introdurre un tasso mensile a decorrere dal 1° luglio 1996. Nel frattempo il regolamento (CE) n. 1482/95 della Commissione⁴ ha introdotto, per quasi tutti i prodotti agricoli, una deroga temporanea che sostituisce il tasso annuo con un tasso mensile, di seguito denominato "tasso mensile doganale".

Nel caso dei prodotti agricoli interessati, il tasso mensile doganale si applica al posto del tasso di cui all'articolo 18 del codice doganale e quindi limitatamente alle ipotesi di applicazione di quest'ultimo.

Tuttavia, a norma dell'articolo 1 del codice doganale, l'applicazione del tasso di cui al citato articolo 18 non può pregiudicare disposizioni specifiche adottate in altri settori. La normativa agricola in materia di tassi di conversione prevale quindi su quella inerente alla tasso determinato ai sensi dell'articolo 18 del codice doganale con riguardo agli importi fissati in ecu da atti relativi alla politica agricola comune (PAC), quali definiti dall'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3813/92⁵:

¹ GU n. L 319 del 30.12.1995, pag. 1.

² GU n. 302 del 19.10.1992, pag. 1.

³ COM(95)335 def.

⁴ GU n. L 145 del 29.6.1995, pag. 43.

⁵ GU n. L 387 del 31.12.1992, pag. 1.

- "- atti basati direttamente o indirettamente sull'articolo 43 del trattato CEE, esclusi la tariffa doganale comune ed altri atti facenti parte della normativa doganale applicabile tanto ai prodotti agricoli quanto ai prodotti industriali;
- atti relativi a merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli e soggette a regimi specifici di scambio."

Quale conseguenza di questa deroga basata sull'articolo 1 del codice doganale, tutti gli importi in ecu fissati da atti relativi alla PAC vanno convertiti conformemente alla normativa agricola, vale a dire mediante il tasso di conversione agricolo, salvo esplicita eccezione prevista da detta normativa.

In conclusione si può affermare che, in linea di massima e molto schematicamente, gli importi fissati da atti basati sull'articolo 43 del trattato devono essere convertiti utilizzando il tasso di conversione agricolo, mentre gli importi fissati da altri atti, ed in particolare la maggior parte di quelli di cui al regolamento NC e TDC, vanno convertiti ricorrendo al tasso mensile doganale.

2. I divari monetari tra il tasso giornaliero dell'ecu da un lato e il tasso di conversione agricolo o il tasso mensile doganale dall'altro restano relativamente limitati in quanto il coefficiente correttore applicabile al tasso di conversione agricolo secondo il meccanismo dello "switch-over" è stato abrogato il 1° febbraio 1995⁶.

Nei primi sei mesi di funzionamento del sistema dei tassi mensili doganali (1° luglio-31 dicembre 1995) sono stati osservati i divari seguenti:

- le medie dei divari del tasso mensile doganale si sono situate, a seconda delle monete, tra - 0,284% e + 1,129%, mentre il 95% dei divari quotidiani è stato compreso tra - 0,348% e + 1,411%;
- le medie dei divari del tasso di conversione agricolo si sono situate, a seconda delle monete, tra - 0,179% e + 5,167%, mentre il 95% dei divari quotidiani è stato compreso tra - 0,248% e + 5,489%.

Per il 95% dei giorni del periodo considerato (e per la maggior parte delle monete) la differenza tra il tasso di conversione agricolo e il tasso mensile doganale si è mantenuta al di sotto del 2,5%. Tale livello è stato superato consistentemente nel caso della Danimarca, dell'Italia, della Svezia e della Finlandia; il massimo (circa 4% in media) è stato raggiunto nel caso dei due ultimi Stati membri.

Tali risultati sono stati evidentemente influenzati dalla congiuntura, ma forniscono globalmente un'idea delle differenze tra i due sistemi che, per come sono stati concepiti, dovrebbero sempre mantenere tali differenze, nella media di alcuni mesi, al di sotto del 5%, indipendentemente dallo Stato membro preso in considerazione.

⁶ Regolamento (CE) n.150/95 (GUCE n. L 22 del 31.1.1995, pag.1).

3. Le difficoltà provocate dal duplice sistema di conversione sono assai numerose e potrebbero moltiplicarsi ulteriormente in futuro, mano a mano che verranno introdotte nuove disposizioni e si modificheranno gli atti esistenti. Tali difficoltà riguardano la comparsa di incongruenze sul piano economico ed un'estrema complessità amministrativa e giuridica. Gli inevitabili errori che possono derivarne rischiano di causare danni finanziari agli operatori interessati, agli Stati membri e al bilancio comunitario.

Qualche esempio, non certo esauriente, consente di illustrare la problematica.

- Gli importi indicati nel regolamento NC e TDC devono essere convertiti con il tasso mensile doganale, salvo il caso di alcuni formaggi e dei contingenti tariffari OCM cui si applica il tasso di conversione agricolo. Tuttavia, per alcuni dei contingenti in parola (ad esempio quelli relativi alle banane) esistono delle deroghe al regime agromonetario che, applicate per quattro volte di seguito, determinano la reintroduzione del tasso mensile doganale.
- Il dazio di 7,80 ECU, portato a 9,419 ECU a decorrere al 1° febbraio 1995, applicabile per l'importazione di un contingente di 46 000 t di olio d'oliva tunisino, è stato stabilito dal regolamento (CE) n. 287/94 del Consiglio⁷. Questo atto è basato sull'articolo 113 del trattato e sull'articolo 36 del regolamento 136/66/CEE del Consiglio, a sua volta basato sugli articoli 42 e 43 del trattato; si tratta quindi di un atto relativo alla PAC poiché è indirettamente basato sull'articolo 43 del trattato. Al termine di un'analisi giuridica che è lunga dall'essere immediata, si constata quindi che all'importo di cui trattasi va applicato il tasso di conversione agricolo.
- Gli oneri applicabili all'importazione di crusche, staccature ed altri residui originari della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1710/95 della Commissione⁸, che è un atto relativo alla PAC. Al dazio indicato per questi prodotti dal regolamento NC e TDC si applica il tasso mensile doganale. Tale dazio deve essere ridotto del 60% (e a tal fine si continua ad utilizzare il medesimo tasso), ma è quindi diminuito di un importo pari a 7,25 ECU, al quale invece va applicato il tasso di conversione agricolo.
- All'inizio di dicembre 1995, per una determinata categoria di riso è stato fissato un dazio ridotto pari a 602,52 ECU, opportunamente inferiore al dazio convenzionale che è di 611 ECU. Poiché il dazio ridotto è espresso in moneta nazionale mediante applicazione del tasso di conversione agricolo, mentre il dazio convenzionale è convertito ricorrendo al tasso mensile doganale, durante il periodo in esame il dazio ridotto è risultato maggiore del dazio convenzionale nel caso di 11 delle 15 monete nazionali.

⁷ GU n. L 39 del 10.2.1994, pag. 1.

⁸ GU n. L 163 del 14.7.1995, pag. 1.

4. La proposta della Commissione intende ridare maggiore trasparenza e coerenza economica al regime delle importazioni. Le misure che a tal fine devono essere adottate si situano per forza di cose a livello comunitario, in quanto deve essere garantita un'applicazione uniforme della PAC. Le semplificazioni amministrative che ne derivano incideranno favorevolmente sulla gestione delle piccole e medie imprese.

Dato che gli esempi illustrati non costituiscono casi isolati che potrebbero essere eventualmente risolti con interventi ad hoc (con il rischio di nuove complessità normative le cui basi giuridiche dovrebbero comunque venir definite), è opportuno prevedere l'applicazione di un unico tasso di conversione per tutti gli importi relativi ad importazioni che devono essere utilizzati in moneta nazionale. Sono pertanto interessati sia gli oneri all'importazione, sia gli importi necessari per determinare la classificazione tariffaria e le cauzioni da costituire.

Teoricamente, l'impiego di un unico tasso di conversione potrebbe significare la generalizzazione dell'uso del tasso di conversione agricolo. Tale ipotesi richiederebbe tuttavia il ricorso a quest'ultimo anche al di fuori del campo d'applicazione della PAC, prescindendo dai principi fondamentali che presidono alla sua determinazione nel quadro del regime agromonetario. Siffatta generalizzazione non avrebbe senso e potrebbe suscitare nuove difficoltà in altri settori.

L'utilizzazione del tasso mensile doganale per la conversione di tutti gli importi relativi alle importazioni costituisce quindi l'unica soluzione del problema. La proposta prevede la determinazione di un tasso di conversione agricolo specificamente uguale al tasso applicabile ai sensi dell'articolo 18 del codice doganale, cosicché non risultano pregiudicate le disposizioni relative alle modalità di calcolo in ecu degli importi di cui trattasi, né le possibilità di adottare misure eccezionali eventualmente richieste da situazioni particolari.

La proposta evita i rischi di contenziosi, ma determina, per le risorse proprie della Comunità, una riduzione del gettito stimata pari a meno di 10 milioni di ecu/anno rispetto ad un'ipotesi di applicazione senza errori del regime del doppio tasso di conversione.

Essa non pregiudica l'applicazione del tasso di conversione agricolo nell'ambito delle esportazioni, che è intimamente connessa al regime previsto per i prezzi comuni fissati in ecu.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando che per gli importi relativi alle importazioni di prodotti agricoli, fissati in ecu e applicabili in moneta nazionale, è previsto il ricorso a tassi di conversione diversi a seconda dell'atto giuridico che li stabilisce; che, salvo deroghe esplicite, gli importi di cui trattasi stabiliti da un atto relativo alla politica agraria comune ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3813/92³, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁴ sono espressi in moneta nazionale previa applicazione del tasso di conversione agricolo; che gli altri importi considerati sono convertiti mediante il tasso applicabile ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario⁵, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che l'esistenza di due sistemi di conversione degli importi relativi all'importazione di prodotti agricoli è fonte di incongruenze economiche e di gravi complicazioni amministrative; che, salvo casi eccezionali o del tutto particolari, è necessario utilizzare uno stesso tasso di conversione applicabile agli importi riscossi

¹ GU n.

² GU n.

³ GU n. L 387 del 31.12.1992, pag. 1.

⁴ GU n. L 22 del 31.1.1995, pag. 1.

⁵ GU n. 302 del 19.10.1992, pag. 1.

all'importazione tanto per i prodotti agricoli che per quelli non agricoli, se sono stabiliti da un atto che non si rapporti alla politica agraria comune;

considerando che le misure da adottare si situano per forza di cose a livello comunitario; che esse rientrano in un ambito di esclusiva competenza comunitaria e perseguono l'obiettivo di una applicazione uniforme della politica agraria comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3813/92 è modificato nel modo di seguito indicato.

1. All'articolo 3, paragrafo 1 i termini:

"Ferme restando le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3"

sono sostituiti dai termini:

"Ferme restando le deroghe di cui ai paragrafi 2, 3 e 4".

2. All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. Fermi restando il paragrafo 2 e l'articolo 5, per gli importi relativi alle importazioni fissati in ecu da un atto relativo alla politica agraria comune e applicabili dagli Stati membri nelle rispettive monete nazionali, il tasso di conversione agricolo è specificamente uguale al tasso applicabile per i prodotti interessati dall'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92."

3. All'articolo 6, paragrafo 2bis il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

"Per gli importi fissati anticipatamente in ecu e per gli importi fissati in ecu a seguito di una procedura di gara, esclusi quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il tasso di conversione agricolo può essere fissato anticipatamente."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

SCHEDA FINANZIARIA

1.	LINEA DI BILANCIO: Articolo 100	STANZIAMENTI: 864 mio ecu			
2.	DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune				
3.	BASE GIURIDICA: Articoli 42 e 43 del trattato				
4.	OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Utilizzazione di un solo tasso di conversione per gli oneri all'importazione				
5.	INCIDENZE FINANZIARIE:	PERIODO DI 12 MESI (mio ECU)	ESERCIZIO IN CORSO (96) (mio ECU)	ESERCIZIO SUCCESSIVO (97) (mio ECU)	
5.0.	- SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI/ - ALTRI SETTORI				
5.1.	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	- 9 mio ecu	- 3 mio ecu	- 9 mio ecu	
		1998	1999	2000	2001
5.0.1.	PREVISIONI DI SPESA	-	-	-	
5.1.1.	PREVISIONI DI ENTRATA				
5.2.	METODO DI CALCOLO: Quantità stimate, per il 1996, delle principali importazioni a cui si applica la misura, moltiplicate per il dazio medio riscosso in ecu/t per ciascuna categoria di prodotti e moltiplicate per lo scarto medio tra il tasso di conversione agricolo e il tasso mensile doganale al 1° gennaio 1996				
6.0.	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				SÌ/NO
6.1.	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				SÌ/NO
6.2.	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE				SÌ/NO
6.3.	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI				SÌ/NO
OSSERVAZIONI:					

ISSN 0254-1505

COM(96) 40 def.

DOCUMENTI

IT

02 03

N. di catalogo : CB-CO-96-052-IT-C

ISBN 92-78-00205-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

Ac